



ASSOCIAZIONE  
ITALIANA  
ORGANARI

Informativa n. 01 del 25 marzo 2019

## L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RESTAURO SU BENI CULTURALI

### Cosa è cambiato

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha pubblicato, in data 21 dicembre 2018, l'elenco dei **nominativi abilitati all’esercizio della professione di Restauratore di beni culturali**, come previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (art. 182 ed art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).

Il Codice dei beni Culturali stabilisce anche, all’art. 29 c. 6, che *“Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia”*.

### **Chi può eseguire interventi su Beni culturali?**

Gli interventi di qualsiasi natura, dalla manutenzione ordinaria fino al restauro integrale, devono essere eseguiti esclusivamente da chi ha ottenuto la qualifica di Restauratore di beni culturali, il cui nome è contenuto nell’elenco pubblicato dal Ministero il 21/12/2018.

### **Quali sono i Beni culturali sottoposti a tutela?**

Tutti i beni immobili aventi più di 70 anni di età ed i beni mobili aventi più di 50 anni.

### **Quali organi a canne sono da considerare beni mobili e quali sono beni immobili?**

Gli organi a canne sono da considerarsi beni immobili quando direttamente collegati e saldamente connessi agli elementi architettonici dell’edificio che li contiene tanto che non sia possibile spostarli in altro luogo se non previo smontaggio completo delle parti che li compongono. Non rientrano in questa categoria gli organi detti “Positivi o Portativi” che, come espresso dal nome stesso, sono agevolmente trasferibili in luoghi diversi.